



Servizio di omologazione

A.01 1° febbraio 2019

Regolamento 15-30

Officine di montaggio TTPCP

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale. Vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Alcuni riferimenti in questo regolamento ad altri regolamenti non sono ancora attivi, in quanto non sono ancora stati pubblicati.

Indice

1	Procedura di autorizzazione	3
1.1	Domanda	3
1.2	Autorizzazione	3
1.3	Deroghe all'obbligo di autorizzazione	4
1.4	Formazione	4
1.5	Mezzi materiali e apparecchiature di controllo	4
1.6	Revoca dell'autorizzazione	4
1.7	Sigillo	5
1.8	Controlli	5
2	Montaggio e messa in funzione degli apparecchi di rilevazione.....	5
3	Verifica circa la conformità	5
4	Verifica ulteriore del sistema di misurazione.....	6
5	Montaggio di apparecchi in veicoli immatricolati all'estero.....	6
5.1	In generale	6
5.2	Montaggio.....	6
5.3	Imposizione	7
6	Procedura di ordinazione di un apparecchio di rilevazione	7
7	Responsabilità per l'apparecchio di rilevazione	7
8	Adeguamento del chilometraggio	7
9	Riparazione/sostituzione del sistema di misurazione.....	7
10	Emolumenti	8
10.1	AFD	8
10.2	Officine di montaggio	8
11	Entrata in vigore	8

In generale

Il montaggio e la messa in funzione dell'apparecchio di rilevazione devono essere effettuati da officine di montaggio designate dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) d'intesa con l'Istituto federale di metrologia (METAS). Le officine di montaggio effettuano la verifica circa la conformità dell'intero apparecchio di misurazione all'atto della messa in funzione e delle verifiche ulteriori, e rilasciano, contro versamento di una tassa, l'attestazione di conformità richiesta (art. 16 cpv. 6 OTTP¹).

Le presenti direttive disciplinano i requisiti delle officine di montaggio (secondo l'art. 16 cpv. 6 OTTP), il montaggio, la messa in funzione, la verifica circa la conformità, la riparazione, la sostituzione e la procedura di ordinazione degli apparecchi di rilevazione.

In base all'articolo 45 capoverso 2 OTTP l'AFD emana le seguenti direttive.

1 Procedura di autorizzazione

1.1 Domanda

La ditta deve inoltrare la domanda di autorizzazione alla divisione Tasse sulla circolazione dell'AFD.

Nella domanda deve essere indicato:

- per quali odocronografi (genere e marca) l'officina di montaggio ha ricevuto un'autorizzazione dal Servizio di omologazione;
- di quali dispositivi di controllo calibrati essa dispone;
- quali persone sono in possesso di un certificato attestante lo svolgimento del corso di base relativo all'odocronografo;
- quali persone hanno seguito la formazione secondo la cifra 1.4;
- di quanti clienti dispone;
- quali veicoli utilitari assoggettati alla TTPCP possiede la ditta;
- il consenso della ditta alla pubblicazione dell'indirizzo.

1.2 Autorizzazione

L'AFD rilascia un'autorizzazione all'officina di montaggio TTPCP per montare apparecchi TTPCP dopo aver verificato che le seguenti condizioni siano soddisfatte:

- l'officina di montaggio TTPCP deve offrire la garanzia che i lavori sono eseguiti accuratamente;
- deve disporre di un'autorizzazione quale officina di montaggio per odocronografi;
- deve disporre di almeno due persone che certifichino di aver seguito una formazione secondo la cifra 1.4 e di aver superato il relativo esame;
- deve attestare di disporre dei mezzi materiali e delle apparecchiature di controllo di cui alla cifra 1.5, necessari per il montaggio dell'apparecchio di rilevazione, la verifica circa la conformità e la messa in funzione del sistema di misurazione;
- nel caso in cui presso la divisione Tasse sulla circolazione dell'AFD siano registrati veicoli a nome dell'officina di montaggio TTPCP, questa deve rispettare anche le disposizioni dell'AFD relative ai detentori di veicoli, quali la tempestiva e corretta dichiarazione dei dati delle corse e il pagamento regolare delle fatture.

¹ Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante OTTP; RS 641.811)

L'AFD assegna all'officina di montaggio TTPCP un numero di identificazione e tiene un elenco pubblico delle officine di montaggio TTPCP autorizzate.

1.3 Deroghe all'obbligo di autorizzazione

È esentato dall'obbligo di autorizzazione il montaggio dei cavi di allacciamento.

1.4 Formazione

Per partecipare al corso TTPCP è necessario aver frequentato il corso di base relativo all'odocronografo.

La formazione di base del personale è garantita dall'AFD. La formazione concerne in particolare le disposizioni legali, la costruzione, il funzionamento, il montaggio, la verifica circa la conformità, la messa in funzione, la calibrazione e il trattamento degli errori del sistema di misurazione.

L'AFD stabilisce le condizioni per l'ammissione e al termine della formazione effettua un controllo dei risultati e rilascia un attestato.

I costi di formazione sono a carico del partecipante.

L'AFD stabilisce autonomamente il luogo e l'ora delle formazioni complementari. Le officine di montaggio TTPCP devono obbligatoriamente parteciparvi.

1.5 Mezzi materiali e apparecchiature di controllo

Le officine di montaggio TTPCP devono disporre delle necessarie apparecchiature di misurazione e di controllo per svolgere correttamente le proprie attività di montaggio, verifica circa la conformità, messa in funzione, calibrazione e trattamento degli errori degli apparecchi di rilevazione.

Le apparecchiature devono soddisfare i requisiti seguenti:

- i mezzi di controllo per determinare il numero di impulsi di percorso devono permettere il calcolo di un tragitto entro un errore massimo di +/- 0,5 per cento;
- i mezzi di controllo devono essere verificati ogni due anni da un laboratorio di verifica legittimato dal METAS. L'emolumento per la verifica è riscosso in base al tempo impiegato. Le officine di montaggio TTPCP sono responsabili del rispetto dei requisiti e dei termini.

L'equipaggiamento messo a disposizione dall'AFD può essere utilizzato unicamente per svolgere i lavori prescritti in correlazione con la TTPCP.

È vietato modificare i software installati o le impostazioni di sistema e installare nuovi programmi senza il consenso dell'AFD.

In caso di revoca dell'autorizzazione, l'equipaggiamento deve essere restituito all'AFD entro cinque giorni lavorativi.

Occorre conservare con cura tutti i mezzi materiali.

Le riparazioni dell'equipaggiamento per danni causati intenzionalmente o per grave negligenza sono a carico dell'officina di montaggio TTPCP.

1.6 Revoca dell'autorizzazione

L'AFD può revocare l'autorizzazione all'officina di montaggio TTPCP se questa:

- non soddisfa più i criteri per il rilascio di un'autorizzazione secondo la cifra 1.2;
- viene meno ripetutamente o gravemente ai propri doveri;
- non esegue correttamente i suoi compiti;
- non adempie l'obbligo professionale di diligenza;
- commette infrazioni contro la legislazione sulla TTPCP.

L'officina di montaggio TTPCP può richiedere la revoca dell'autorizzazione all'AFD per iscritto in qualsiasi momento senza addurre motivazioni.

1.7 Sigillo

L'AFD fornisce il sigillo all'officina di montaggio TTPCP rimanendone proprietaria. Se non viene utilizzato, il sigillo deve essere custodito sotto chiave. In caso di revoca dell'autorizzazione secondo la cifra 1.6 il sigillo deve essere restituito spontaneamente all'AFD entro dieci giorni lavorativi.

1.8 Controlli

L'AFD può effettuare dei controlli presso l'officina di montaggio TTPCP, se possibile durante gli orari di ufficio. A tal fine l'AFD può accedere ai fondi e ai locali.

Le persone controllate devono collaborare come richiesto dall'AFD. All'AFD devono essere fornite tutte le informazioni e presentati tutti i libri contabili, i documenti commerciali, i documenti importanti, l'elenco delle verifiche ulteriori, i rapporti delle verifiche ulteriori, le calibrazioni degli apparecchi di rilevazione TTPCP effettuate nel periodo in cui i relativi documenti devono essere custoditi, i mezzi di controllo TTPCP e gli equipaggiamenti. Inoltre, l'AFD può consultare i dati elaborati elettronicamente, rilevanti ai fini dell'autorizzazione.

2 Montaggio e messa in funzione degli apparecchi di rilevazione

Il montaggio dei cavi di allacciamento e degli apparecchi di rilevazione nonché la loro messa in funzione deve seguire le prescrizioni emanate dal produttore dell'apparecchio di rilevazione in accordo con l'AFD. È necessario mettere in funzione gli apparecchi di rilevazione con il numero di matricola corretto.

Al momento del montaggio, la precisione del sistema deve rientrare nei margini di errore consentiti per gli odocronografi secondo: (art. 101 OETV²)

In linea di principio, in occasione del montaggio di un apparecchio di rilevazione deve essere verificato anche l'odocronografo.

Eccezione: se è già stata effettuata una verifica da non più di tre mesi non è necessario effettuarne una nuova, a condizione che non vi siano state modifiche che la richiedano.

Se in caso di sostituzione di un apparecchio di rilevazione sono disponibili i risultati di una verifica valida, è possibile evitare di ripetere la verifica se il valore degli impulsi di percorso non supera +/- 2 per cento. Il numero di impulsi di percorso deve essere inserito nelle osservazioni del rapporto di controllo TTPCP da creare.

3 Verifica circa la conformità

Dopo il montaggio e la messa in funzione dell'apparecchio di rilevazione oppure dopo la verifica ulteriore del sistema di misurazione, le officine di montaggio TTPCP eseguono la verifica circa la conformità. Per il rapporto di controllo TTPCP si servono dell'equipaggiamento messo a disposizione dall'AFD.

Nel rapporto di controllo, le officine di montaggio TTPCP devono rilasciare la seguente dichiarazione di conformità:

² Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV, RS 741.41)

Il sistema di misurazione è stato montato e verificato correttamente secondo le indicazioni dei produttori. Montaggio, funzionamento e presenza delle necessarie piombature sono stati verificati e sono in ordine. I margini di errore consentiti nell'esercizio sono conformi a quanto disposto secondo il capitolo 2.

L'originale del rapporto di controllo TTPCP e la carta di messa in funzione creata al momento della messa in funzione devono essere inoltrati all'AFD entro il giorno lavorativo successivo. Una copia del rapporto di controllo TTPCP deve essere consegnata al detentore del veicolo. Un'ulteriore copia deve essere conservata presso l'officina di montaggio TTPCP per l'anno in corso e i successivi cinque anni.

4 Verifica ulteriore del sistema di misurazione

Le verifiche ulteriori del sistema di misurazione vengono effettuate dalle officine di montaggio TTPCP. Si rendono necessarie quando:

- l'AFD la richiede;
- è necessario un esame successivo dell'odocronografo (art. 101 OETV);
- vengono superati i margini di errore consentiti per gli odocronografi secondo il capitolo 2.
- viene sostituito l'odocronografo;
- viene sostituito il generatore di impulsi;
- vi è il sospetto di un guasto nel sistema di misurazione.

Per ciascuna verifica ulteriore del sistema di misurazione, le officine di montaggio TTPCP devono rilevare nuovamente il numero di impulsi di percorso ed eseguire una verifica circa la conformità secondo il capitolo 3. Valgono in tal caso i margini di errore di cui al capitolo 2.

Eccezione: se è richiesta una verifica dell'odocronografo digitale a seguito della modifica della targa, non è necessario un nuovo rapporto di controllo TTPCP.

Se in occasione di una verifica ulteriore del sistema di misurazione, l'officina di montaggio TTPCP rileva interventi non consentiti che inducono a sospettare che vi sia stata una manipolazione intenzionale del sistema di misurazione, deve segnalarlo immediatamente per iscritto all'AFD.

5 Montaggio di apparecchi in veicoli immatricolati all'estero


5.1 In generale

In linea di principio, le istruzioni contenute nel manuale per le officine di montaggio TTPCP sono applicabili anche a veicoli immatricolati all'estero dotati di un apparecchio di rilevazione.

5.2 Montaggio

- I dati della targa con il relativo numero di matricola vengono comunicati per iscritto dall'AFD al detentore del veicolo. È necessario accertarsi che venga utilizzato il numero di matricola (dieci cifre) assegnato alla targa. In assenza di una conferma scritta dell'AFD non è consentito montare l'apparecchio di rilevazione.
- All'estero, in alcuni casi non è consentito collegare apparecchi esterni direttamente all'odocronografo. In tali casi è possibile far montare un distributore di segnale nel Paese di origine. I detentori dei veicoli devono appurare le disposizioni del Paese di origine per conto dell'officina di montaggio TTPCP.

- L'attestato della verifica ulteriore dell'odocronografo non deve essere stato rilasciato da più di tre mesi. Nella maggior parte dei casi, per i veicoli immatricolati all'estero i dati sono riportati sulla seguente etichetta adesiva:

_____	Datum _____	
_____	I = _____ mm	
_____	W = _____ U/km	
_____	Fz-I-Nr. _____	
_____	App.No. _____	

- La verifica dell'odocronografo deve essere controllata dall'officina di montaggio TTPCP. In caso di scostamento superiore a +/- 2 per cento rispetto ai valori prescritti, il montaggio deve essere interrotto e al detentore del veicolo deve essere comunicata la necessità di ripetere la verifica dell'odocronografo nel Paese di origine.
- Sulla carta di messa in funzione è **obbligatorio** indicare la targa e il numero di matricola.

5.3 Imposizione

- Per l'esportazione dalla Svizzera, la fattura per i costi di montaggio deve essere inviata insieme al rapporto di controllo TTPCP alla divisione Tasse sulla circolazione dell'AFD, 3003 Berna. Questa conferma l'esportazione apponendo sulla ricevuta il timbro «Vale come dichiarazione doganale ai sensi dell'articolo 28 LD».
- L'UE accetta l'importazione senza formalità di apparecchi di rilevazione montati.
- L'importazione in altri Paesi soggiace alle disposizioni doganali degli stessi.

6 Procedura di ordinazione di un apparecchio di rilevazione

L'ordinazione degli apparecchi di rilevazione è sempre responsabilità delle officine di montaggio TTPCP. Queste dispongono di un magazzino con apparecchi nuovi e sostitutivi il cui effettivo può essere adattato in base alle esigenze dell'officina di montaggio TTPCP stessa.

Per soddisfare a breve termine un maggiore fabbisogno imprevisto, le officine di montaggio TTPCP possono ordinare separatamente dall'AFD ulteriori apparecchi di rilevazione.

7 Responsabilità per l'apparecchio di rilevazione

L'officina di montaggio TTPCP è responsabile degli apparecchi di rilevazione consegnati gratuitamente al magazzino. Gli apparecchi devono essere montati secondo le indicazioni dell'AFD. I costi sostenuti dall'AFD per l'uso improprio degli apparecchi di rilevazione possono essere fatturati alle officine di montaggio TTPCP.

Il trasferimento della responsabilità al detentore o al conducente del veicolo ha luogo al momento della consegna del rapporto di controllo TTPCP relativo all'apparecchio di rilevazione montato e delle istruzioni d'uso.

In caso di revoca dell'autorizzazione, gli apparecchi di rilevazione rimanenti devono essere restituiti spontaneamente all'AFD entro cinque giorni lavorativi.

8 Adeguamento del chilometraggio

In linea di principio, il chilometraggio dell'apparecchio di rilevazione deve essere adeguato al totalizzatore di chilometri dell'odocronografo al momento della messa in funzione dell'apparecchio di rilevazione e dopo ogni verifica dell'odocronografo.

Eccezione: montaggio di un odocronografo sostitutivo e rimontaggio dell'odocronografo precedente riparato.

9 Riparazione/sostituzione del sistema di misurazione

Questi lavori devono essere eseguiti secondo le indicazioni dei produttori.

10 Emolumenti

10.1 AFD

L'AFD riscuote un emolumento secondo la tariffa degli emolumenti dell'AFD³, per i seguenti lavori:

- rilascio di un'autorizzazione;
- modifica dell'autorizzazione;
- controlli a posteriori.

Non è prevista la restituzione degli emolumenti.

10.2 Officine di montaggio

Per il rilascio dell'attestazione di conformità (inclusi gli oneri amministrativi) le officine di montaggio riscuotono presso i detentori dei veicoli un emolumento di 20 franchi.

11 Entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce le istruzioni del 16 febbraio 2011 ed entra in vigore il 1° febbraio 2019.

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE

³ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane (RS 631.035)